

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1669)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREIOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1961

Estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 200, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che gli impiegati di ruolo possono partecipare senza limiti di età ai pubblici concorsi per l'accesso ad ogni altra carriera delle Amministrazioni statali.

Si è ora considerato che alle dipendenze dello Stato vi è personale militare con rapporto di impiego stabile: ufficiali e sottuf-

ficiali in servizio permanente e, secondo alcuni disegni di legge d'iniziativa governativa in corso di esame al Parlamento, vicebrigadieri e militari di truppa dei corpi di polizia.

Con l'unito disegno di legge si provvede quindi ad estendere a detto personale militare il beneficio dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione agli accennati concorsi.

Il provvedimento non comporta oneri per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato.